

FARRA DI SOLIGO

Il Comune revoca opportunamente l'ordinanza che prevede il divieto di sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale.

di Angelo Siri

Ecco, a seguire, quanto messo in campo dal **Coordinamento Camperisti** per far revocare un'ordinanza *anticamper*.



27 maggio 2021

Il Comune di Farra di Soligo, con ordinanza n. 52 istituiva il divieto di sosta "a fini abitativi" alle autocaravan su tutto il territorio comunale.

8 giugno 2021

COORDINAMENTO CAMPERISTI
 Associazione Nazionale portatrice di un interesse collettivo
 50125 Firenze via di San Niccolò 21
 055 2469343 · 328 8169174
www.coordinamentocamperisti.it · www.incamper.org

Il **Coordinamento Camperisti** scrive al Sindaco per acquisire i seguenti dati e documenti:

1. atti dell'istruttoria relativa all'ordinanza n. 52/2021;
2. documentazione relativa alle "problematiche sia sotto l'aspetto igienico sanitario sia sotto quello della sicurezza pubblica e del decoro urbano" connesse alla sosta delle autocaravan;
3. costo di acquisto e d'installazione della segnaletica.

Inoltre, con altra lettera, invitava il Sindaco, in via di autotutela, a revocare l'ordinanza visto che era non conforme alle disposizioni del codice della strada, dei decreti e delle direttive ministeriali, nonché del TUEL. In particolare, gli veniva fatto presente che:

1. ai sensi dell'art. 185 Codice della Strada, le autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli e la loro sosta non costituisce campeggio se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo;
2. in questo caso vi è confusione tra sosta (articolo 157 Codice della Strada) e campeggio;
3. il Ministero dei Lavori Pubblici, con direttiva 24.10.2000 n. 6688, censurava come impiego non corretto della segnaletica e come vizio ricorrente del relativo provvedimento il caso dell'ordinanza di divieto emanata per alcune categorie di veicoli le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione celando motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza ex articolo. 7 Codice della Strada e cita, quale esempio, il divieto di sosta alle autocaravan;
4. il Ministero dei Trasporti con direttiva n. 31543/2007 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan illustrava la corretta interpretazione e applicazione delle norme in materia evidenziando i casi più frequenti di divieti illegittimi alle autocaravan;

5. il Ministero dell'Interno, con circolare n. 277/2008, recepiva i contenuti della direttiva trasmettendola a tutti gli Uffici Territoriali del Governo. Tale direttiva veniva recepita anche dall'A.N.C.I, dall'U.P.I. e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota prot. 1721 del 7 maggio 2008;
6. la giurisprudenza amministrativa conferma l'illegittimità dei provvedimenti che incidono sulla sosta delle autocaravan;
7. le presunte motivazioni richiamate nel provvedimento non risultano congrue e logiche e in ogni caso non giustificano un divieto di sosta alle autocaravan;
8. con riferimento all'art 54 del TUEL non appaiono sussistere i presupposti di urgenza e contingibilità stante la mancanza di un grave pericolo effettivo e di un'approfondita istruttoria. Inoltre, si tratterebbe di esigenze che non hanno carattere di eccezionalità essendo invero prevedibili e fronteggiabili con gli ordinari strumenti.

Concludeva la lettera, avvisando il Sindaco che, in assenza della revoca dell'ordinanza anticamper, il Coordinamento Camperisti l'avrebbe impugnata davanti al TAR con aggravii che saranno posti a carico dell'amministrazione comunale.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N 52 DEL 27-05-2021

Oggetto: Ordinanza di divieto di sosta ai fini abitativi a camper, caravan, roulotte e mezzi simili nel territorio comunale di Farra di Soligo

IL SINDACO

PREMESSO che si verifica di frequente la presenza nel territorio comunale di Farra di Soligo, in special modo nelle zone industriali, di gruppi di persone con veicoli diversi quali caravan, camper, roulotte, autocarri e simili adibiti a dimora e che tali insediamenti avvengono senza autorizzazione;

RILEVATO che la sosta dei predetti veicoli nelle aree industriali ed in generale, comporta di conseguenza una serie di problematiche sia sotto l'aspetto igienico sanitario sia sotto quello della sicurezza pubblica e del decoro urbano;

CONSIDERATO inoltre che la sosta dei mezzi ai fini sopradescritti in aree non adibite ed attrezzate per tale scopo può inoltre generare situazioni di pericolo per la circolazione e per l'utenza della strada in generale per la promiscuità tra persone e veicoli;

ATTESO che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando, oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di degrado urbano;

RITENUTO quindi di adottare idonee misure volte a garantire la libera fruizione degli spazi pubblici e la tutela da atti contrari al decoro e pregiudizievoli per l'aspetto ambientale ed igienico sanitario;

RITENUTO, per le ragioni indicate, che nelle aree comunali debba essere vietata la sosta ai fini abitativi ed ogni forma di campeggio o di accampamento con roulotte, campers, e similari;

VISTI:

-l'articolo 54 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, numero 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, numero 125, con riferimento al potere di ordinanza del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana sotto tutti i profili in premessa analizzati;

– il decreto legislativo numero 285 del 30 aprile 1992;

– -l'articolo 2 del D.M 5 agosto 2008;

ORDINA

Il divieto permanente di sosta ai fini abitativi nel territorio comunale di Farra di Soligo di roulotte, caravan, camper e veicoli similari, comunque denominati e trasformati in abitazione, ancorché temporanea.

RICHIAMA

Il vigente divieto di:

1. scarico di rifiuti, residui di acque chiare e reflui;
2. allacciamento alla rete elettrica non autorizzato;
3. utilizzo di idranti o altri impianti pubblici.

RENDE NOTO

1. Che la violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria dal € 25,00 a 500,00 prevista dall'art. 7bis del TUEL.
2. Che si fa salva l'applicazione delle sanzioni previste dal CdS e della fattispecie di cui all'articolo 650 del codice penale, oltre alle altre violazioni che dovessero essere riscontrate, con l'applicazione della sanzione dell'obbligo di sgombero entro il termine massimo di 12 ore e di pulizia integrale dall'area occupata. In caso di inottemperanza, si provvederà allo sgombero coatto.
3. Che le disposizioni della presente ordinanza non si applicano nei confronti di soggetti preventivamente autorizzati dall'ente in occasione di eventi o in altri casi specifici da sottoporre a valutazione.

Il Sindaco

F.to Dott. PERENCIN MATTIA

29 giugno 2021

Il Sindaco, preso atto di quanto scritto dal **Coordinamento Camperisti - Associazione Nazionale portatrice di un interesse collettivo**, emana l'**ORDINANZA N 61 per l'annullamento in autotutela dell'ordinanza anticamper**. Ecco la rinnovata dimostrazione che quando un Sindaco si accorge che chi gli aveva preparato un atto non conosceva le leggi, può attivare l'annullamento in autotutela, evitando i costi di un ricorso al TAR con un risparmio di risorse per tutti.

A Seguire la copia dell'ordinanza di revoca



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N 61 DEL 29-06-2021

Oggetto: **Annullamento in autotutela dell'ordinanza numero registro generale 52 del 27 maggio 2021.**

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza contingibile ed urgente numero 52 del 27 maggio 2021 con la quale si vieta la sosta ai fini abitativi di camper, caravan, roulotte e mezzi similari nel territorio comunale;

CONSIDERATO CHE con nota acquisita al protocollo comunale numero 9289 dell'8 giugno 2021 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede in via San Niccolò 21 in Firenze, ha chiesto di revocare in autotutela l'ordinanza su richiamata fondando tale istanza sulla:

- presunta errata applicazione degli articoli 6, 7, 157 e 185 del codice della strada di cui al decreto legislativo numero 285 del 30 aprile 1992, in particolare per l'assimilazione della fattispecie della sosta con il campeggio;
- presunta insussistenza dei presupposti di urgenza e contingibilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 per un grave ed imprevedibile pericolo effettivo;

VALUTATE le osservazioni pervenute e ritenute le stesse pertinenti ed in parte accoglibili rilevando i vizi dell'atto emanato;

RICHIAMATI gli articoli 21-octies (*annullabilità del provvedimento*) e 21-nonies (*annullamento d'ufficio*) della legge numero 241 del 7 agosto 1990;

ATTESO CHE il citato articolo 21-octies prevede l'annullamento del provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge, o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, mentre l'articolo 21-nonies precisa che "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo";

ATTESO, altresì, CHE "Il potere di autotutela è potere discrezionale che presuppone sia l'illegittimità dell'atto amministrativo annullato, sia le ragioni di interesse pubblico all'annullamento" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 maggio 2016 numero 1808);

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'annullamento d'ufficio dell'ordinanza adottata in violazione delle citate norme ritenendo sussistere il pubblico interesse a garantire la legittimità dell'azione amministrativa dal momento che la pubblica amministrazione deve garantire, con il suo operato, il rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo, evitando l'esposizione dell'Ente ad eventuali condanne risarcitorie in caso di esperimento di eventuali ricorsi;

VISTO il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 ed avvalendosi delle funzioni attribuite dalla normativa vigente;

DISPONE

l'annullamento d'ufficio in sede di autotutela della precedente propria ordinanza numero 52 del 27 maggio 2021.

AVVERTE

- La presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Treviso, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'AULSS2 - Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica. Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità a mezzo pubblicazione all'albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune;
- ai sensi di quanto disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, numero 241 l'Ufficio presso il quale è possibile chiedere informazioni è l'Ufficio di Polizia Locale comunale, telefono 0438.901518, mail: polizialocale@farra.it il cui Responsabile è l'ing. Loris Pasqualotto;
- in applicazione della legge 6 dicembre 1971, numero 1034, avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Il Sindaco

Fto Dott. PERENCIN MATTIA

Ordinanza n. 61 del 29-06-2021

Comune di Farra di Soligo

via dei Patriotti, 52 - 31010 - telefono 0438.901.515 - fax 0438.900.235
codice fiscale 83003890262 - partita IVA 00743360265
www.farra.it

Comune di Farra di Soligo Prot. in partenza n. 0010552 del 29-06-2021 Cat.9 cl.4